

Deliberazione della Giunta comunale n. 126 dd. 19.07.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO DI “DELEGA AMMINISTRATIVA” RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO E RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO I.P. E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE UNITAMENTE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il protocollo di Kyoto, Trattato internazionale in materia ambientale sottoscritto l'11.12.1995 ed entrato in vigore il 16.02.2005, prevede l'obbligo in capo ai Paesi industrializzati di operare una riduzione di elementi inquinanti; per l'Unione europea, in particolare, è prevista una riduzione dei livelli di emissione di gas serra; come suggerito da tale trattato, la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici può avvenire fondamentalmente riducendo il consumo di energia fossile attuale, sostituendolo con la produzione derivante dalle energie rinnovabili;
- l'Italia dipende quasi totalmente dall'estero in materia energetica, essendo il fabbisogno per il 45% da petrolio e per il 32% da gas; il piano energetico-ambientale provinciale, in un quadro di efficienza, precauzione e sostenibilità, favorisce l'integrazione delle politiche energetiche con i territori alpini limitrofi, rafforza la realtà locale delle aziende di servizi in campo energetico, sviluppa ipotesi innovative di produzione dell'energia, consolida la gestione dei servizi energetici delle imprese degli Enti locali attraverso lo sviluppo di piani industriali;
- in considerazione della difficoltà di reperimento dei prodotti petroliferi, dovuta sia all'incremento dei costi di produzione, sia a vari avvenimenti di natura politica, sia alla loro esauribilità, è generalmente avvertita la necessità di promuovere politiche di risparmio energetico e di sviluppo delle produzioni di energia da fonti rinnovabili; è altresì sentito il bisogno di economizzare l'uso delle risorse energetiche sia per motivazioni riconducibili ad esigenze di tutela dell'ambiente, sia per ragioni economiche, tanto più che la promozione degli usi efficienti di energia elettrica nel settore pubblico costituisce un obbligo per la Pubblica Amministrazione, introdotto dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici;
- in quest'ottica, il Consorzio B.I.M. del Chiese, di concerto con i Comuni che lo costituiscono, ha fatto predisporre in data ottobre 2008, dallo Studio di Ingegneria Prof. Ing. Maurizio Fauri, un “Progetto di efficienza energetica e valutazione del potenziale delle fonti rinnovabili dei Comuni”, attraverso il quale sono stati individuati, per ciascun Comune, gli interventi più idonei a determinare significativi vantaggi sia sul piano economico che sotto il profilo ambientale; è stata inoltre prospettata l'utilità di eseguire detti interventi nell'ambito di un'iniziativa contrassegnata dal carattere dell'unitarietà e ciò al fine di realizzare vantaggi derivanti da economie di scala e sinergie che i singoli Enti non potrebbero conseguire singolarmente.

Tenuto presente che in data 11.06.2009 è intervenuta la sottoscrizione, da parte del Consorzio B.I.M. del Chiese e di tutti i Comuni di valle, della “Convenzione per l'esercizio associato della governance della società strumentale E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.” e dello Statuto della società medesima; la società è stata quindi costituita e ciò in forza di quanto deliberato da ciascun ente, allo scopo di avere a disposizione uno strumento idoneo a dare concreta attuazione attraverso un unico soggetto - la società accennata - alle iniziative previste dal predetto Progetto, secondo una scelta organizzativa “interna”, ispirata al modello di derivazione comunitaria dell’in house providing.

Atteso che l'affidamento ad una tale società del compito di erogare servizi, forniture e lavori in favore degli enti partecipanti è subordinato, come già detto, alla sussistenza della relazione organizzativa cd. “in house” tra ente e società; proprio a questo scopo, visto che tale formula organizzatoria presuppone che i Comuni soci esercitino sulla società il cd. “controllo analogo”.

Osservato che in data 11/06/2015 con deliberazione n. 9 il Consiglio comunale approvava la: “delibera di indirizzo per la operazione di finanza straordinaria di fusione omogenea per incorporazione di E.s.co. Bim del Chiese spa nella E.s.co. Bim e comuni del Chiese spa.”, approvando contestualmente il nuovo Statuto, che all'art. 3 elenca le attività che la società può svolgere.

Atteso che il Sindaco con lettera prot. n. 5748 dd. 11.08.2015 ha chiesto a E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a. la possibilità di inserire nell'ambito dei lavori del teleriscaldamento, proposta pensata proprio per disporre di una fonte di energia termica integralmente sostitutiva rispetto all'attuale sistema di riscaldamento da fonti combustibili fossili, la realizzazione di una rete di sottoservizi oggi mancante relativa a rete di acquedotto e rete di I.P., chiedendo una preventiva proposta economico-finanziaria.

Preso atto che E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a. con prot. n. 9238 del 22/12/2015, ha inviato una proposta di convenzione denominata “Delega amministrativa ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993, relativa alla progettazione e successivo affidamento ed esecuzione lavori di rifacimento di alcuni tratti della rete di distribuzione acquedotto e rete di alimentazione impianto I.P. nel comune di Valdaone”.

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 44/2015 dd. 29.12.2015, avente ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI “DELEGA AMMINISTRATIVA” RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO E RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO I.P. E AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE UNITAMENTE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.”, redatta ai sensi dell'art. 7 della L.P. 10.09.1993, n. 26, attraverso la quale vengono puntualmente disciplinate le reciproche obbligazioni tra le parti - Comune da un lato ed E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.

Visti il quadro economico dei lavori oggetto di delega nella versione originaria – per un impegno di spesa di complessivi € 1.000.000,00 - come esaminato dall'Ufficio Tecnico Intercomunale prot. n.9255 e l'analisi di convenienza economica dell'intervento contestualmente alla realizzazione della rete per il teleriscaldamento pervenuta da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A in data 22/12/2015 prot. 9238.

Vista la nota di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A in data 19.07.2018 prot. 5438, con allegato quadro economico comparativo e relazione giustificativa, attestante la necessità di ulteriori interventi relativi, consistenti essenzialmente nel rifacimento di ulteriori sottoservizi che non erano stati considerati perché non palese prima dell'esecuzione degli scavi e consistenti in € 90.000,00.= di lavori (comprensivi di € 3.000= per oneri di sicurezza) e € 110.000,00 per somme a disposizione per complessivi € 200.000,00.=

Considerato che per quanto sopra il quadro finale dei lavori, come proposto da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A ammonta ad € 1.200.000,00 e richiamata la deliberazione consiliare, esecutiva a termini di legge, n.32. dd. 19.07.2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale si è provveduto a stanziare un ulteriore importo di € 200.000,00 alla Missione 17 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 9375 conto piano finanziario U.2.03.03.02.000- del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018.

La stipulazione di un atto di delega amministrativa ex art. 7 della L.P. 26/1993 e ss.gg. e/o di un suo atto aggiuntivo ed integrativo non comporta la costituzione e la modifica delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del titolo I del Codice degli enti

locali adottato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 tra le quali la convenzione (art.35) per la quale sarebbe competente il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del citato Codice: Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (...) . Esso delibera: (...) e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VI del titolo I; Nel caso di specie rileva la conclusione di un accordo amministrativo sub specie di accordo interorganizzativo - previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dall'art. 16 bis della L.P. 30.11.1992 n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) - il cui comma 2bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Con tale strumento il legislatore nazionale e provinciale ha inteso generalizzare il criterio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa derivante dal principio costituzionale affermato dall'art. 120 Cost. (leale collaborazione) e dall'art. 118 Cost. (sussidiarietà); inoltre che l'accordo tra pubbliche amministrazioni è strumento di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni per rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale ed adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost) e che può vertere su ogni materia di competenza, senza procedure predeterminate (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16 marzo 2005, n. 612).

Per quanto sopra risulta palmare la competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 del del Codice degli enti locali adottato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 in quanto la stipula di un accordo per la realizzazione di un'opera pubblica non si configura alla stregua di un rapporto convenzionale, ai sensi dell'art 35 del Codice degli enti locali adottato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L, di svolgimento di "funzioni e servizi";

Infatti, con riferimento all'art. 42, comma 2 del D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico degli enti locali nel resto d'Italia ma applicabile al pedissequo art. 26, comma 2 lett. e) del DPR 02.02.2005 n. 3/L - si ricorda l'opinione consolidata che le competenze del consiglio non vanno oltre a quelle tassativamente elencate nell'articolo citato e comunque, comprese espressamente in specifiche norme di legge; inoltre, i principi prevalenti, in merito alle competenze del consiglio, le limitano ad "atti fondamentali che possano riportarsi alle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo". Speculare all'osservazione che precede vi è la notazione che la competenza residuale della giunta negli atti di natura politica (quale organo collegiale di governo, depositario delle funzioni non espressamente attribuite al consiglio, ex art. 28 del DPR 3/L), può essere limitata soltanto per i casi in cui si tratti di funzioni esulanti dalle competenze gestionali e che non siano state oggetto di regolamentazione o indirizzi generali da parte del consiglio. (T.A.R. Puglia, Lecce, 16 gennaio 2004, n. 317; T.A.R.. Campania, sez. I, 9 aprile 1998, 1138; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2005 n. 832).

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione.

Rilevata l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui in oggetto, al fine di poter sollecitamente disporre della documentazione tecnica e delle autorizzazioni necessarie per procedere alle successive fasi per giungere al completamento dell'intervento, e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per quanto motivato in premessa, l'atto aggiuntivo alla DELEGA AMMINISTRATIVA relativa alla progettazione e successivo affidamento ed esecuzione lavori di rifacimento di alcuni tratti della rete di distribuzione acquedotto e rete di alimentazione impianto i.p. nel testo depositato in atti al prot. n. 5438 del 19.07.2018, composto di n._QUATTRO articoli.
2. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, unitamente al legale rappresentante di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera c) dello Statuto comunale.
3. **Di impegnare** la spesa conseguente al presente provvedimento, pari all'importo di € 200.000,00 alla Missione 17 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 9375 conto piano finanziario U.2.03.03.02.000- del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018.
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento **immediatamente esecutivo** ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm..
5. **Di comunicare** copia del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
6. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta Comunale ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni.